

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1331

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CURTI, ORIGLIA, MUSSA IVALDI VERCELLI**

*Presentata il 17 aprile 1969*

**Modificazioni alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, concernente provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nella fase di sviluppo economico che il paese sta attraversando, i problemi della migliore organizzazione produttiva e del necessario continuo aggiornamento degli impianti rimangono delle indispensabili condizioni della nostra crescita economica e della sicurezza dell'occupazione e del reddito dei lavoratori.

D'altra parte a queste esigenze fanno riscontro le ripetute lamentele dei responsabili della politica economica che continuano a denunciare la carenza degli investimenti imposti da una sempre più razionale e ben equilibrata politica di sviluppo produttivo.

Ma più che degli inviti ad investire è necessario che Parlamento e Governo predispongano condizioni e norme atte a stimolare e a sostenere gli investimenti. E poiché in questi anni a questo scopo ha fatto una ottima prova la legge 28 novembre 1965, n. 1329, che va sotto il nome dell'onorevole Sabatini, si ritiene di fare un'opera utile prorogarne e perfezionarne le disposizioni previste sia perché in parte alcune disposizioni sono scadute sia per renderle più efficaci e permanenti.

La legge prevedeva infatti per un triennio l'esenzione della registrazione degli atti pre-

visti dalla sua applicazione e altresì l'esenzione dalla imposta di bollo.

Poiché lo stimolo all'aggiornamento degli impianti nell'economia produttiva moderna è una esigenza permanente, si ritiene ovvio che la norma venga prorogata senza scadenze.

Analoghe considerazioni valgono anche per il disposto dell'articolo n. 14 che prevedeva per un periodo di 3 anni il diritto dell'impresa di calcolare la quota di ammortamento delle macchine acquistate, agli effetti dell'accertamento tributario, in esenzione della cifra tassabile.

Sembra quanto mai opportuno rendere permanente questa disposizione non fosse altro che per mettere gli acquirenti di macchine nella condizione di avere un qualche vantaggio analogo a quelli esistenti in altri paesi della stessa CEE che usufruiscono di acquisti per mezzo di rateazioni e tassi di interesse agevolati.

Per questi motivi i proponenti ritengono utile ed urgente l'approvazione di questa proposta per rendere le norme della legge più aderenti alle esigenze attuali dell'aggiornamento dell'industria.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 2, 12, 13 e 14 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, sono sostituiti dai seguenti:

ART. 2. — « Le macchine contrassegnate sono vendute o locare ai sensi dell'articolo 1 con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Il venditore o il locatore devono consegnare alla controparte un certificato di origine dal quale risultino i nomi dei contraenti, le condizioni di vendita e le clausole contrattuali.

Ogni contratto può riferirsi a più macchine oggetto di compravendita o di locazione fra gli stessi contraenti ».

ART. 12. — « Le cambiali emesse a fronte di operazioni di vendita o di locazione previste dalla presente legge possono, fin dal primo giorno di emissione, essere scontate anche in deroga ai vigenti statuti:

a) presso le aziende di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni se di scadenza non superiore ai 12 mesi;

b) presso gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni, se relative ad operazioni con scadenza non inferiore ai 12 mesi e non superiore ai 60.

Detle cambiali possono essere accettate a garanzia di ogni operazione bancaria e finanziaria, anche in deroga agli statuti ed alle leggi vigenti.

Le cambiali di cui al punto a) possono essere riscontrate presso l'istituto di emissione, quelle di cui al punto b) possono essere riscontrate anche in deroga al vigente statuto, presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine.

Per gli istituti e aziende di cui al punto b) e per le loro operazioni il trattamento tributario è quello di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1228 ».

ART. 13. — « Gli atti previsti dalla presente legge sono esenti da registrazione e dall'imposta di bollo.

Per le formalità previste dalla presente legge è corriposto alla cancelleria del tribu-

nale competente, al momento della trascrizione, un unico diritto dell'ammontare complessivo di lire 5.000 per ciascuna macchina di cui all'articolo 1 con un massimo di lire 20.000 per più macchine vendute o locate con lo stesso contratto, oltre il rimborso delle spese di trasferta del cancelliere.

Gli onorari ed i diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili ed agli archivi notarili per i contratti, gli atti e le formalità inerenti alle operazioni di cui alla presente legge sono ridotti alla metà.

Le cambiali emesse ai sensi della presente legge sono soggette alla tassa di bollo di lire 1.000 quale che sia il loro importo e la loro scadenza ».

ART. 14. — « Chiunque acquisti macchine contrassegnate ha diritto di calcolare l'ammortamento delle stesse ai fini dell'accertamento del reddito per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, dell'imposta sulle società e di ogni altro tributo in modo che l'ammortamento si compia entro 3 esercizi annuali.

Il contribuente è libero di fissare le percentuali di ammortamento di ciascun esercizio anche in misura diversa di anno in anno, purché nei 3 esercizi non superi il 100 per cento ».